

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 315/10<sup>n</sup>

2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

SI R10  
25.01.18  
A



**PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del consigliere regionale Sebastiano Romeo, recante:**

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 30”  
(Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati).

Consiglio Regionale della Calabria  
PROTOCOLLO GENERALE  
Prot. n. 3907 del 25.01.2018  
Classificazione..... 02 05.....

**IL Presidente del Gruppo consiliare PD**

(On. *Sebastiano Romeo*)

## RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente legge è finalizzata ad apportare alcune modifiche alla Legge regionale n. 30 del 26 novembre 2001 "Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati", pubblicata sul BUR n. 104 dell'1 dicembre 2001, supplemento straordinario n. 1, così come modificata ed integrata con LL.RR. 31 marzo 2009, n. 9, 23 dicembre 2011, n. 47 e 27 dicembre 2012, n. 69) e con L.R. n. 53 del 22 dicembre 2017. Le modifiche ed integrazioni riguardano l'art. 27 della L.R. n. 30/2001, rubricato (Calendario di raccolta). La L.R. n. 53 del 22 dicembre 2017 ha apportato delle modifiche all'art. 27 della L.R. 30/2001. Le modifiche ed integrazioni proposte si rendono opportune e necessarie in quanto con L. R. n. 53 del 22 dicembre 2017, al Comma 1 lettera e) sono state aggiunte all'art. 27 comma 1, le lettere **i bis)** Tuber bellonae o bellone: dal 1 settembre al 31 marzo e **i ter)** Tuber Oligospermum: dal 1 ottobre al 30 maggio, riguardanti l'inserimento nel calendario di raccolta di 2 nuove specie, non riconosciute e non inserite, tra quelle commerciabili, dalla Legge quadro n. 752 del 16 dicembre 1985, art. 2 comma 1, che vieta il commercio di qualsiasi specie non compresa nell'elenco di cui all'art. 2 comma 1 della stessa Legge. La sopra citata modifica, inserisce invece due nuove specie, non comprese nell'art. 2 della Legge quadro n. 752/1985, esorbitando dalle competenze legislative regionali, avviando così la Legge Regionale n. 53 del 22 dicembre 2017 a certa bocciatura da parte della Consulta della Corte Costituzionale.

Si ritiene opportuna, inoltre, un'integrazione all'art. 21 della L.R. n. 30/2001, con l'aggiunta di un 3° comma con il quale si chiarisce che le produzioni tartufigole derivanti da tartufigole coltivate (di origine artificiale) o controllate (entrambe gestite con tecniche tipiche delle coltivazioni agricole), sono da considerare prodotti agricoli, poiché prodotti grazie all'ausilio di tecniche agricole tipiche.

Alla luce delle su esposte considerazioni, la presente proposta, si propone di modificare ed integrare:

- l'art. 21 della L.R. 30 del 26 novembre 2001, con l'aggiunta di un 3° comma, che recita: **"I tartufi coltivati e raccolti dal proprietario o legittimo possessore dei terreni in cui ricade una tartufigola controllata o coltivata (art. 20 e art 21), purché siano state adempiute le procedure previste nell'art. 22, sono da considerarsi a tutti gli effetti prodotti agricoli"**.
- l'art. 27 della L.R. n. 30 del 26 novembre 2001, così come modificato dalla L.R. n. 53 del 22 dicembre 2017 art. 2, comma 1, lettera e) nel modo seguente: **"dopo la lettera i) sono cassate le lettere i bis) ed i ter)"**.
- Restano invariate tutte le altre modifiche e integrazioni apportate dalla L.R. 53/2017 alla L.R 30/2001.

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia	Carattere Temporale	Importo
		I o C	A o P	
1	Norma ordinamentale che prevede il riconoscimento di tartufi coltivati o raccolti come prodotti agricoli.	-	-	-
2	Norma ordinamentale che elimina due specie di tartufi in quanto non commerciabili.	-	-	-
3	Norma che giustifica l'assenza di oneri per il bilancio regionale	-	-	-

### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria: la presente legge non comporta spese a carico del bilancio e pertanto non è necessario esplicitare i criteri di quantificazione degli oneri finanziari.

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
-	-	-	-	-
Totale				

## **Art. 1**

(Modifiche all'art. 21 della L.R. 30 del 26 novembre 2001)

1. All'art. 21 della L.R. 30 del 26 novembre 2001, dopo il comma 2 è aggiunto il comma 3 "*I tartufi coltivati e raccolti dal proprietario o legittimo possessore dei terreni in cui ricade una tartufaia controllata o coltivata, purché siano state adempiute le procedure previste nell'art. 22, sono da considerarsi a tutti gli effetti prodotti agricoli*".

## **Art. 2**

(Modifiche all'art. 27 l.r. 30/2001)

1. Al comma 1 dell'art. 27 della L. R. 30/2001 le lettere "*i bis ) Tuber bellonae o bellone: dal 1 settembre al 31 marzo , "i ter) Tuber oligospermum: dal 1 ottobre al 30 maggio*" sono soppresse.

## **Art. 3**

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.